



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N° 44



PROGETTISTA: ARCH. GIOVANNI BERTIN
viale Venezia, 86 Fontanafredda (PN)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Adozione:
Approvazione:
Esecutività:

Settembre 2017

1. PREMESSA

I proprietari della aree oggetto di variante, ottenuto l'assenso preventivo dell'Amministrazione Comunale, che ha ravvisato l'interesse generale nel provvedere all'adeguamento dello strumento urbanistico in funzione di esigenze specifiche di gestione dello stesso, hanno incaricato lo scrivente professionista di predisporre la variante n° 44 al P.R.G.C..

Come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, così come integrato dal D. Lgs. n. 4/2008 è previsto che in via preliminare l'autorità competente valuti se un determinato piano o programma abbia una ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e di conseguenza valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto al fine di valutare se la Variante n°44 al PRGC del comune di Sesto al Reghena determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001. Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani e programmi che possono produrre un effetto sull'ambiente, ed in particolare *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La direttiva prevede che gli *“Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva”*. Quando indicato doveva essere attuato dagli stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE viene attuato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante *“Norme in materia ambientale”*). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3.04.2006 n°152, recante norme in materia ambientale) sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS, in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce la Direttiva Comunitaria, indicando in che modo verificare se sussistano le condizioni per attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 sottolinea che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente”*. Al successivo articolo 12 introduce la *“Verifica di assoggettabilità”* quale *“rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I” del medesimo decreto*.

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente ed inviata all'autorità competente, che, in accordo con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri dei soggetti coinvolti è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba essere assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e statale.

La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009 (di seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

- *Autorità proponente*: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- *Autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.
- *Autorità competente*: la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i limiti di applicazione della norma (art. 6 del D.Lgs 152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che :

"... sono considerate piccole aree a livello locale :

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. n°5/07;

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorchè comportino variante agli strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)...".

In assenza di specifiche norme regionali il D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 è da considerarsi come riferimento normativo da applicare in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Come previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto indicato nell'Allegato I parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 concernente i " *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* " del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE n°44 al P.R.G.C. DEL COMUNE DI SESTO AL REGHENA

4.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante n° 44 introduce 36 punti di modifica al P.R.G.C., di cui 2 proposti dall'amministrazione comunale. Tali modifica sono riconducibili ai seguenti temi progettuali:

1. stralcio di area edificabili (n° 25 punti)

Lo stralcio dell'area edificabile si rende necessario per adeguare la zonizzazione di piano all'effettivo utilizzo dell'area. Infatti dalle verifiche fatte, i terreni interessati dalla presente variante rappresentano, giardini o piccoli appezzamenti di terreno di proprietà delle singole famiglie, che non intendono utilizzare le potenzialità edificatorie previste dal P.R.G.C.. Si ritiene pertanto di stralciare tali aree, inserendole in zona agricola e/o verde privato a seconda del tipo di utilizzo che ne viene fatto e della localizzazione rispetto al contesto urbano.

2. adeguamento di aree residenziale all'assetto proprietario, con modesto ampliamento dell'area edificabile. (n°4 punti).

Si tratta di modesti ampliamenti di sottozona B2 - residenziale estensiva, al fine di rispondere alle esigenze espresse dalle proprietà. Le aree sono collocate in adiacenza ad ambiti già urbanizzati, come è possibile verificare dalla Tavola A2 – aree urbanizzate ed edificate, recentemente aggiornata con Variante n° 42.

3. ampliamento zona D4 – depositi a cielo aperto (n° 1)

Si tratta di un ampliamento dell'area dove è insediata un'attività consolidata di deposito e trasformazione inerti. La modifica si rende necessaria per aumentare l'area destinata esclusivamente al deposito inerti e installazione delle attrezzature e impianti necessari alla loro lavorazione, nonché di tettoie a protezione dei cumuli. L'area è normata con apposita scheda che prevede le opportune opere di mitigazione.

4. modifica nell'ambito della stessa zona omogenea (n° 3 punti)

Per quanto riguarda i punti 20 e 23 , si tratta di due proprietà in area centrale della frazione di Bagnarola, per i quali i proprietari intendono realizzare alcuni interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento, e che per tale motivo vengono vengono inseriti in sottozona B1 residenziale di completamento semintensiva. Nel P.R.G.C. vigente tali ambiti sono inseriti in sottozona B0 – residenziale satura dei nuclei di vecchio impianto.

Il punto di variante n° 36 invece riguarda un edificio inserito in zona A1 – Edifici e complessi o nuclei edilizi di interesse architettonico, per il quale viene introdotta una

scheda normativa, che individua le categorie di intervento a cui è soggetto l'ambito, al fine di evitare il ricorso a piano attuativo nel caso in cui gli interventi edilizi siano finalizzati al restauro e risanamento conservativo..

5. modifica alle NTA limitatamente all'art. 25 ter – Sottozona V1 – Attrezzature ed impianti sportivi privati (n° 1 punto)

Si tratta di introdurre nelle NTA, limitatamente alla sottozona V1 – attrezzature ed impianti sportivi privati, la possibilità di utilizzare le strutture già previste per destinazioni quali bed&breakfast, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistiche.

6. correzione di errori in occasione dell'approvazione della Variante n° 42 al P.R.G.C. (n°2 punti)

Trattasi della correzione di due refusi presenti nel P.R.G.C. vigente, legati all'approvazione della Variante n° 42. Il primo riguarda la zona una zona S – Attrezzature e servizi collettivi localizzata nell'area industriale di Sesto, reintroducendo la parte dell'area stralciata nella zonizzazione di P.R.G.C. approvata, nonostante il vincolo sia stato reiterato in quanto già di proprietà comunale.

La secondo riguarda un edificio esistente, che in occasione della Variante n° 42 è stato stralciato dalla zona A1 – Edifici e complessi o nuclei edilizi di interesse architettonico ed inserito erroneamente in zona agricola. L'intenzione dell'amministrazione era già in fase di adozione della Variante di inserire l'area in zona B2 - residenziale di completamento estensiva, in quanto essa, pur non avendo caratteristiche storico-architettoniche tali da essere inserita in zona A1, è comunque un'area già edificata.

4.1.2 In quale misura la Variante n°44 al P.R.G.C. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La Variante introduce delle modifiche allo strumento di pianificazione comunale, tenendo conto delle prospettive e delle esigenze manifestate dai singoli proprietari. Tuttavia le modifiche introdotte non influiscono in alcun modo sugli obiettivi e le strategie generali di piano, in quanto riguardano aree puntuali di modeste dimensioni.

4.1.3 La pertinenza della Variante n°44 al P.R.G.C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le modifiche puntuali introdotte dalla Variante n° 44 sono per la maggior parte stralci di zone edificabili (25 punti su un totale di 36). Gli unici casi in cui viene aumentato il carico insediativo (5 punti di modifica) sono limitati a contesti di modeste dimensioni, localizzati in ambiti già urbanizzati.

Pertanto si può affermare che la Variante in oggetto concorre a promuovere uno sviluppo sostenibile, riducendo nel complesso la pressione antropica sul territorio comunale e tutelando quelle porzioni di territorio rappresentate dai piccoli appezzamenti agricoli, orti e

giardini che caratterizzano il contesto locale.

4.1.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante n°44 al P.R.G.C.

La Variante interviene in maniera positiva rispetto alle problematiche relative al consumo di suolo, in quanto riduce in maniera considerevole il territorio soggetto ad edificazione (circa 16.700 mq)

4.1.5 La rilevanza della Variante n°44 al P.R.G.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La Variante non è in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale, in quanto non introduce modifiche che alterino in alcun modo il contesto ambientale locale.

4.2 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

4.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le previsioni contenute nella Variante n°44 rientrano nella programmazione urbanistica generale assunta con il Piano Struttura.

Non si prevedono, pertanto, interferenze con ambiti di tutela ambientale e naturalistica e/o di pregio paesaggistico. Il consumo prevedibile di risorse naturali risulterà ridotto rispetto alle proiezioni della programmazione generale.

4.2.2 Carattere cumulativo degli impatti

Trattandosi di modifiche tendenti alla riduzione del carico insediativo, si può asserire che non sono prevedibili effetti cumulativi degli impatti.

4.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la presenza di effetti transfrontalieri connessi a piani e programmi. Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.

4.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

La Variante non configura potenziali rischi di peggioramento per la salute umana e per l'ambiente, ma semmai costituisce uno strumento che garantisce una maggiore salvaguardia del patrimonio ambientale del comune, in particolare per la risorsa suolo, riducendo il carico insediativo complessivo.

4.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa :

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,**
- **dell'utilizzo intensivo del suolo.**

La Variante ha verificato l'insussistenza di qualsiasi incidenza sui Siti di interesse comunitario più prossimi al territorio comunale.

4.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Nel comune di Sesto al Reghena non sono presenti Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale. I siti più prossimi sono localizzati nei comuni limitrofi di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento e Cinto Caomaggiore, denominati rispettivamente :

- IT3310012 – Bosco Torrate,
- IT3320030 – Bosco di Golena del Torreano.
- IT325044 – Fiumi Reghena e Lemene, Canale Taglio e rogge limitrofe, Cave di Cinto Caomaggiore.

In considerazione delle distanze che intercorrono tra i siti protetti e gli ambiti oggetto di variante ed in base alle caratteristiche del piano, si ritiene non vi sia alcuna interferenza con le esigenze di tutela dei siti su elencati.

5. CONCLUSIONI

La Variante n° 44 al P.R.G.C. introduce una serie di modifiche puntuali, al fine di rispondere in maniera positiva ad una serie di istanze presentate dai privati cittadini, per lo più finalizzate allo stralcio di aree edificabili attualmente previste.

La variante non incide sulla componente strutturale, in quanto introduce delle modifiche non sostanziali, che confermando di fatto gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio, nonché di salvaguardia dell'ambiente, già previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione della Variante n°44 al PRGC, si conclude che le previsioni introdotte non producono effetti ambientali significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152.

Li, settembre 2017

IL PROGETTISTA
arch. Giovanni Bertin
